



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
DIREZIONE GENERALE PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI  
UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE - EX DGCAS

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
Tel. 0647055322 Fax 06483691

*Roma 31-01-2008 prot. 00000771*

Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura di  
COMO

Oggetto: applicazione ai cittadini ed imprese della Confederazione elvetica delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Codesta Camera ha richiesto a questo Ministero di conoscere quale sia il trattamento riservato ai cittadini “migranti” svizzeri, dopo l’entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (IV direttiva sui riconoscimenti) e del connesso decreto di recepimento di cui in oggetto.

Si è in particolare richiesto se si debbano ancora ritenere valide e vigenti le disposizioni di cui al trattato bilaterale tra l’Unione europea e la Confederazione elvetica sottoscritto in data 21 giugno 1999, ratificato in Italia con legge 15 novembre 2000, n. 364.

Quanto sopra sia in riferimento al diritto di stabilimento (riconoscimento del titolo professionale), sia in applicazione della nuova disciplina introdotta dal titolo II della IV direttiva e del decreto legislativo di recepimento, in materia di libera prestazione di servizi.

Il trattato bilaterale UE-CH stabilisce, tra l’altro, una sostanziale equiparazione dei cittadini svizzeri a quelli comunitari, prevedendo all’art. 15 (dell’allegato I) che il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali, ed in particolare all’allegato III/A, il rinvio alle specifiche direttive comunitarie in materia di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all’estero.

Ovviamente, il trattato fa riferimento alle direttive in vigore al momento della stipula. L’approvazione della direttiva 2005/36/CE, ed il relativo recepimento nel nostro ordinamento, pongono dunque un problema di compatibilità e continuità tra le disposizioni normative e di trattato succedutesi nel tempo, reso ancor più complesso dalla formulazione dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 206/2007, di recepimento della direttiva, che stabilisce che alla Confederazione svizzera si applicano gli accordi in vigore.

La Commissione europea ha sul punto ritenuto che il trattato bilaterale del 1999 è ancora valido tra i contraenti ed applicabile con riferimento al diritto di stabilimento dei cittadini – imprenditori svizzeri, sulla base delle direttive precedenti. Ne consegue pertanto che i riconoscimenti dei titoli professionali acquisiti in Svizzera per l’esercizio di attività professionale in Italia saranno trattati sulla scorta della convenzione bilaterale UE-CH, riservando allo svizzero il medesimo *status* del cittadino dell’Unione.



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
DIREZIONE GENERALE PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI  
UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE - EX DGCAS

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
Tel. 0647055322 Fax 06483691

Per quanto invece concerne la libera prestazione di servizi, per la quale il titolo II della direttiva (e il corrispondente titolo II del decreto legislativo 206/07), pongono determinati obblighi di comunicazione, l'accordo non trova applicazione in quanto trattasi di *jus superveniens*.

Si deve infine precisare che l'accordo bilaterale è in fase di rinegoziazione in sede europea per inserirvi le disposizioni della nuova direttiva. Solo a seguito di tale rinnovo sarà possibile applicare la direttiva 2005/36/CE ai cittadini ed imprese svizzere.

È solo il caso di ricordare che tutte le disposizioni della IV direttiva trovano immediata applicazione per i paesi dello spazio economico europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Lichtenstein).

IL DIRETTORE GENERALE  
Gianfrancesco Vecchio